Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | **Roma — Mercoledì, 27 febbraio** | **Numero 49**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1509).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 184 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 7. Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari, ecc.	+	12,000 —
Cap. n. 3. Personale di altre Amministrazioni, ecc.	—	6,000 —
Cap. n. 6. Indennità di tramutamento, ecc.	—	6,000 —

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 5. Spese per la copiatura a cottimo	8,000 —
Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio	60,000 —
Cap. n. 8. Ministero - Fitto di locali per uffici, ecc.	1,000 —
Cap. n. 9. Ministero - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali	8,000 —
Cap. n. 14. Funzioni pubbliche e feste governative	10,000 —
Cap. n. 20. Indennità di missione al personale delle varie amministrazioni, ecc.	55,000 —
Cap. n. 23. Spese di stampa	65,000 —
Cap. n. 24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	13,000 —
Cap. n. 26. Compensi ad impiegati, scrivani, ecc.	85,000 —
Cap. n. 28. Sussidi ad impiegati, scrivani, ecc.	15,000 —
Cap. n. 34. Spese casuali	10,000 —
Cap. n. 43. Amministrazione provinciale - Personale	125,000 —
Cap. n. 47. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	75,000 —
Cap. n. 57. Spese di spedalità	300,000 —
Cap. n. 64. Cura e mantenimento di ammalati celtici, ecc.	500,000 —
Cap. n. 65. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, ecc.	25,000 —
Cap. n. 68. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ecc.	15,000 —
Cap. n. 71. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	8,000 —
Cap. n. 74. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	200,000 —
Cap. n. 77. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca, ecc.	5,000 —
Cap. n. 78. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio, ecc.	3,000 —
Cap. n. 80. Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti, ecc.	9,000 —
Cap. n. 81. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	50,000 —
Cap. n. 90. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, ecc.	10,000 —
Cap. n. 91. Sussidi al personale appartenente alla Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	2,000 —
Cap. n. 99. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale	40,000 —
Cap. n. 110. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma, ecc.	300,000 —
Cap. n. 111. Spesa per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ecc.	150,000 —
Cap. n. 114. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, ecc.	15,000 —
Cap. n. 117. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	8,000 —
Cap. n. 120. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario, ecc.	3,000 —
Cap. n. 121. Spese di cura delle guardie di città, ecc.	3,000 —
Cap. n. 128. Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, ecc.	5,000 —
Cap. n. 145. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma	500 —
Cap. n. 147. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi, ecc.	250 —
Cap. n. 149. Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia, ecc.	6,000 —
Cap. n. 153. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari, ecc.	9,000 —
Cap. n. 154. Personale di custodia - Premi di ingaggio, di rafferma, ecc.	75,000 —
Cap. n. 156. Spese di viaggio agli agenti carcerari	10,000 —
Cap. n. 157. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri, ecc.	40,000 —
Cap. n. 158. Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile, ecc.	3,000 —
Cap. n. 159. Sussidi al personale in servizio dipendente dall'Amministrazione delle carceri, ecc.	10,000 —
Cap. n. 161. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc.	1,000 —
Cap. n. 162. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori, ecc.	120,000 —
Cap. n. 164. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti, ecc.	10,000 —
Cap. n. 165. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati, ecc.	75,000 —
Cap. n. 166. Trasporto dei detenuti e corrigendi, ecc.	200,000 —
Cap. n. 169. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime, ecc.	800,000 —
Cap. n. 171. Servizio delle manifatture carcerarie. Retribuzioni ai capi d'arte liberi, ecc.	20,000 —
Cap. n. 172. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, ecc.	70,000 —
Cap. n. 175. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari, ecc.	40,000 —
Cap. n. 176-*bis* (Di nuova istituzione). Abbonamento, impianto e manutenzione di telefoni ad uso della Direzione generale delle carceri e dei ri-	

formatori ed altre spese inerenti a tale servizio . . . . 3,000 —
Cap. n. 178. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere . . . . 3,000 —
Cap. n. 184. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale, ecc. 15,000 —
Cap. n. 193. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni, ecc. . . . 6,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . . 3,697,750 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale. Indennità di residenza in Roma . . . . 2,000 —
Cap. n. 4. Ministero - Personale straordinario. Indennità di residenza in Roma . . . . . . 2,000 —
Cap. n. 11. Consiglio di Stato - Personale. Indennità di residenza in Roma . . . . 2,000 —
Cap. n. 61. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc. . . . . 2,500 —
Cap. n. 62. Ispettori compartimentali, medici provinciali, ecc. . . . . 5,000 —
Cap. n. 69. Laboratori della sanità pubblica, ecc. . 10,000 —
Cap. n. 70. Laboratorio della sanità pubblica - Personale. Indennità di residenza in Roma . . 300 —
Cap. n. 75. Sussidi alle condotte farmaceutiche, ecc. 50,000 —
Cap. n. 85. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale . . . . 18,000 —
Cap. n. 86. Veterinari provinciali - Stipendi, ecc. . 5,000 —
Cap. n. 87. Veterinari provinciali. Indennità di residenza in Roma . . . . 700 —
Cap. n. 88. Veterinari governativi di confine e di porto, ecc. . . . . 10,000 —
Cap. n. 95. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine . . . . 1,000 —
Cap. n. 113. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città, ecc. . . . . 17,000 —
Cap. n. 136. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio, ecc. . 265,000 —
Cap. n. 139. Spese per i domiciliati coatti, ecc. . . 2,500 —
Cap. n. 141. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti, ecc. . . . . 5,000 —
Cap. n. 148. Personale di custodia delle carceri, sanitario, religioso, ecc. . . . . 200,000 —
Cap. n. 181. Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero, ecc. . . . . 10,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento. . 608,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 192 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata.
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni di cui appresso:

a) Lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 80. Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi, e delle misure in Parigi, lire duemilacinquecento (L. 2500).

Cap. n. 91. Imballaggi e trasporto di stampati, lire cinquantamila (L. 50,000).

Cap. n. 93. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato, ecc., lire settantamila (L. 70,000).

b) nella parte straordinaria, sotto la rubrica « Commercio » sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato;

Cap. n. 103-*bis*. *B*) Spese per l'invio di una Missione commerciale al Brasile per lo studio delle questioni che si collegano coi nostri rapporti presenti o futuri con i mercati di quella regione, lire centomila (L. 100,000).

Cap. n. 103-*bis*. *C*) Concorso dell'Italia nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio di acquisti della seta torta istituito in Lione, e spese per trasferte ai delegati italiani e per fitto dei magazzini di deposito delle sete, lire ventiseimila (L. 26,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 193 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata.
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il limite massimo dell'annualità assegnata al Ministero dell'interno nell'esercizio finanziario 1917-918, per pensioni da concedersi in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità è aumentato della somma di lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **191** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i RR. decreti 8 marzo e 16 settembre 1903, nn. 84 e 401, e 8 luglio 1904, n. 418, con i quali furono approvate le quote di concorso dello Stato per complessive annue L. 136.676,83 a favore del comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli) per l'abolizione del dazio sui farinacei nella parte chiusa del Comune medesimo;

Vista la decisione e il voto in data 5 giugno 1917 della Commissione centrale istituita ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di leggi 7 maggio 1908, numero 248;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1912 è assegnata a favore del comune di Castellammare di Stabia la quota di concorso suppletiva a carico dello Stato di annue lire 23.076,80 in aggiunta a quella già assegnata di annue complessive L. 136.676,83 per l'abolizione del dazio consumo sugli alimenti farinacei nella parte chiusa del Comune.

Art. 2.

Al pagamento delle somme scadute e da scadere sulla detta quota suppletiva di concorso fino al 30 giugno 1918, sarà provveduto, fino a concorrenza, colle somme disponibili sui fondi residui del capitolo n. 191, del conto consuntivo 1916-917 del bilancio passivo del Ministero delle finanze e per la rimanente somma mediante aumento dello stanziamento del capitolo n. 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1917-918, da farsi con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 176 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV B « Spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato della somma di lire settecentomila (L. 700.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 182 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1817;

Ritenuta la necessità di iscrivere in bilancio ulteriori fondi per svolgere un'azione di propaganda morale ai fini della guerra e di regolarne la erogazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Sottosegretariato di Stato, istituito con l'art. 1 del R. decreto 1° novembre 1917, n 1817, sono affidati i servizi della propaganda all'estero, la direzione dell'Ufficio stampa presso il Ministero dell'interno, nonchè tutte quelle altre speciali attribuzioni che il ministro dell'interno crederà di delegargli.

Art. 2.

Al capitolo n. 150-*bis* inscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero del tesoro sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri » e con la denominazione « Spese occorrenti per

svolgere una azione di propaganda morale ai fini della guerra » è portato un aumento di assegnazione, per l'esercizio 1917-918, pari a lire tre milioni.

Art. 3.

I fondi iscritti al capitolo di cui all'articolo precedente saranno versati al tesoro in un conto corrente speciale al quale dovranno affluire altresì i proventi derivanti dall'esercizio della propaganda.

Sul detto conto corrente saranno disposti tutti i pagamenti da farsi per la propaganda all'estero.

Art. 4.

Il Sottosegretariato di Stato per la propaganda all'estero e per la stampa è autorizzato, sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, a provvedere alla amministrazione dei fondi messi a sua disposizione, in deroga alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per le spese eseguite con i detti fondi sarà compilato un rendiconto speciale da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello generale consuntivo dello Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 212 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re i poteri straordinari durante la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 giugno 1915, numero 993, sulla mobilitazione industriale;

Riconosciuta l'opportunità di regolare durante il periodo di guerra, il prezzo dell'energia elettrica in rapporto all'aumentato costo dei combustibili impiegati nella sua produzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto con i ministri dell'interno, dell'industria, commercio e lavoro, di grazia e giustizia, dei trasporti e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il distributore di energia elettrica il quale, anche parzialmente e transitoriamente, provveda alla generazione dell'energia stessa per via termica, può esigere dai propri utenti, per l'energia consumata a partire dalla data dell'avviso di cui all'art. 6 e fino a tre mesi dopo la pace, un compenso supplementare o sovraprezzo che lo indennizzi del maggior costo del combustibile, in confronto del costo base stabilito col seguente art. 2.

Art. 2.

Il costo base del combustibile, comprensivo del maggior onere a carico del distributore, e riferito all'unità di energia generata, cioè al kilowattora, è stabilito nella cifra fissa di L. 0,12, qualunque sia la qualità del combustibile consumato.

Art. 3.

I criteri che il distributore intende seguire nella valutazione dei combustibili consumati e dei kilowattora distribuiti e per la conseguente determinazione del sovraprezzo unitario, devono riportare l'approvazione del Comitato regionale di mobilitazione industriale da cui il distributore dipende.

A tale effetto il distributore è tenuto a comunicare entro i primi cinque giorni di ogni mese al Comitato stesso i quantitativi dei combustibili consumati, l'energia corrispondentemente generata, e l'energia totale prodotta nel mese precedente.

Il riparto del sovraprezzo totale è fatto mensilmente dal distributore sul totale dei kilowattora distribuiti per qualsiasi uso, in maniera che il sovraprezzo unitario per l'energia luce risulti doppio di quello per l'energia impiegata ad altri scopi.

Per gli utenti *à forfait* sprovvisti di contatore, il numero dei kilowattora presuntivamente consumati nel mese, sarà determinato tenendo conto della durata di utilizzazione corrispondente alle effettive condizioni di uso dell'energia.

I Comitati regionali di mobilitazione industriale renderanno di pubblica ragione il sovraprezzo unitario stabilito per ciascun mese mediante inserzione gratuita sul Foglio di annunzi legali di ciascuna delle Provincie interessate.

Art. 4.

Sono esclusi dal riparto, e non corrispondono alcun sovraprezzo le piccole utenze di luce, aventi un consumo mensile non superiore a cinque kilowattore, se a contatore, od una potenza di luce utilizzabile non superiore a 40 watt, se *à forfait*, e sono altresì escluse le forniture dell'energia per la trazione elettrica sulle ferrovie dello Stato. Il rivenditore di energia viene considerato, agli effetti del riparto, come utente, per l'intero quantitativo di energia ritirato in ciascun mese; ma esso è autorizzato a ripartire a sua volta fra le utenze proprie, l'intera quota assegnatagli, secondo le norme del presente decreto.

Art. 5.

Nulla è dovuto dall'utente, quando il prezzo del medesimo effettivamente pagato sia uguale o superiore alla somma del supplemento risultante dal riparto più la tariffa che gli sarebbe spettata nel secondo semestre dell'anno 1914; in caso contrario l'utente è tenuto a pagare la differenza, salve esplicite pattuizioni contrarie.

Le somme risultanti a debito dei singoli utenti devono esser versate al distributore, insieme all'importo della prima bolletta o fattura successiva alla liquidazione.

Art. 6.

Il distributore di energia elettrica che intende valersi delle disposizioni del presente decreto, deve darne avviso ai propri utenti.

L'utente che non intende sottostare al pagamento del sovraprezzo determinato con le norme del presente decreto, deve rinunciare alla fornitura durante il periodo di tempo del funzionamento termico, dandone avviso al distributore, entro dieci giorni dalla data dell'avviso ricevuto.

Sempre per il solo periodo di funzionamento termico, l'utente potrà altresì richiedere, ed il distributore dovrà consentire, la riduzione dei minimi impegnativi di consumo, e ciò anche quando esistessero esplicite od implicite pattuizioni contrarie.

L'applicazione di questa disposizione sarà fatta senza pregiudizio di altre limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per ragioni di risparmio di energia o dipendenti dallo stato di guerra.

La rinuncia o la riduzione della fornitura potrà essere fatta dall'utente anche successivamente di mese in mese, pagando esso il sovraprezzo per l'energia consumata od impegnata fino alla effettiva rinunzia o riduzione.

Art. 7.

Le controversie che insorgessero fra utenti e distributori ed anche fra distributori e rivenditori in dipendenza del presente decreto, saranno deferite in prima istanza al Comitato regionale di mobilitazione industriale, e in sede di appello ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali uno sarà nominato dall'utente, l'altro dal distributore ed il terzo o d'accordo fra le parti, o in difetto dal presidente del tribunale fra i soci dell'Associazione elettrotecnica italiana.

Art. 8.

Il ministro per le armi e munizioni, d'accordo, ove occorra, con gli altri ministri competenti, è autorizzato ad emanare quelle ulteriori disposizioni integrative del presente decreto, che riterrà necessarie in confronto dei distributori di energia elettrica, ai quali sia venuta a mancare direttamente o indirettamente l'energia di centrali idroelettriche rese inattive per ragioni dipendenti dalla guerra.

Art 9.

Qualora il distributore comunicasse al Comitato regionale di mobilitazione industriale, agli effetti del presente decreto, false dichiarazioni, il Comitato stesso potrà decretare per esso la decadenza dal diritto ad usufruire delle facilitazioni accordate con il presente decreto, ferme restando le altre sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale n. 993, del 26 giugno 1915.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DALLOLIO — CIUFFELLI — SACCHI — R. BIANCHI — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, colla quale sono stati conferiti al Governo del Re i poteri straordinari durante la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 giugno 1915, n. 993 sulla mobilitazione industriale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 204;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 173;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1943;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 489 sul riposo settimanale;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla migliore utilizzazione dell'energia elettrica e di limitarne il consumo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto con i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per le armi e munizioni, a mezzo dei Comitati regionali di mobilitazione industriale, potrà applicare i turni di riposo settimanale agli stabilimenti industriali, che a termine della legge 7 luglio 1907, n. 489, attuano il riposo festivo, se derivano la forza motrice di cui abbisognano da imprese distributrici di energia elettrica.

Tali disposizioni verranno applicate dai Comitati suddetti, quando lo ritengano opportuno, anche a quegli stabilimenti industriali, che producono, con impianti propri, l'energia elettrica loro occorrente

Dei provvedimenti presi sarà data comunicazione ai competenti Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

Salvo che per quelle zone dichiarate in istato di guerra, in cui provvede il Comando supremo, gli spostamenti di orario e le limitazioni di orario e di consumo, nella distribuzione dell'energia elettrica saranno imposte dal Ministero delle armi e munizioni, a mezzo dei Comitati regionali di mobilitazione industriale.

Il Ministero predetto, a mezzo dei Comitati, potrà pure sopprimere o ridurre speciali categorie di utenze di energia Analogamente dovrà provvedersi per le nuove forniture di energia e per gli aumenti delle forniture in corso, quando riguardino potenze superiori ai 10 kilowatt per uso industriale, e ai 2 kw. per luce.

Gli scambi di energia, fra distributori di elettricità, anche per periodi di breve durata, saranno sottoposti al controllo del Ministero per le armi e munizioni.

E' fatta eccezione alle disposizioni del presente articolo a favore delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Qualora si renda opportuna la esecuzione di speciali opere o collegamenti per la migliore utilizzazione degli impianti o dell'energia di cui all'art. 1°, il Comitato centrale di mobilitazione industriale potrà provvedere ai lavori anche direttamente, prendendo gli opportuni accordi col ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legge 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche e il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica.

Art. 4.

Ferme restando nel territorio dichiarato in istato di guerra le facoltà del Comando supremo per esigenze derivanti dalle operazioni belliche, è di esclusiva competenza del Comitato centrale di mobilitazione industriale la requisizione di energia elettrica, resasi disponibile con l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Gli esercenti di aziende industriali che in seguito ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono obbligati a sospendere in tutto od in parte, l'uso della energia elettrica o a limitarlo a determinati periodi della giornata, hanno la facoltà di attuare quelle deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli e alle prescrizioni della durata minima del riposo intermedio, che siano ritenute necessarie per la attuazione del presente decreto.

Gli esercenti che si valgano di questa facoltà debbono darne notizia entro due giorni al competente Circolo dell'industria e del lavoro, e per le provincie di Reggio Calabria, di Catanzaro e della Sicilia al Circolo di Napoli.

L'ispettore dell'industria e del lavoro, a richiesta degli operai e, occorrendo, di sua iniziativa, può porre all'attuazione delle deroghe tutte quelle limitazioni e condizioni che ritenga necessarie od opportune.

Art. 6.

I ricorsi contro i provvedimenti presi in base al presente decreto non avranno efficacia sospensiva.

Art. 7.

Con regolamento da emanarsi dal ministro per le armi e munizioni saranno fissate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Sarà pure precisato a quali effetti dovrà ritenersi festivo il giorno di riposo compensativo settimanale, e correlativamente a quali effetti dovrà essere considerato feriale il giorno di domenica.

Nel regolamento saranno anche stabiliti i procedimenti per la concessione o l'imposizione delle deroghe alle disposizioni delle leggi vigenti sul disciplinamento o sulla tutela del lavoro di cui all'art. 5.

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni che verranno emanate in base al presente decreto saranno puniti coll'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, e potranno essere privati di ogni ulteriore fornitura di energia elettrica.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DALLOLIO — DARI — CIUFFELLI — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 124. **Decreto Luogotenenziale 13 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, è accordata al consorzio irriguo Lussera in San Giusto Canavese (Torino), la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali, agli effetti della legge 29 maggio 1873, numero 1387, e delle altre riunite nel testo unico, approvato con R. decreto 23 febbraio 1886, n. 3732.

N. 152. **Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, si deroga provvisoriamente alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 2153, circa il conferimento di borse di studio, nei riguardi degli alunni e delle alunne di prima classe delle scuole normali, provenienti dalle località invase dal nemico o sgombrate dalla popolazione anche parzialmente per ordine delle competenti autorità.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 49;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte della Commissione centrale consultiva, istituita presso il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, i signori:

Avvocato Luigi Terrigiani, senatore del Regno — Prof. Luigi Mangiagalli, id. — Prof. Pietro Chimienti, deputato al Parlamento — Principe Pietro Lanza di Scalea, id. — Luigi Edoardo Frisoni, id. — Quirino Nofri, id. — Avvocato Marcello Soleri, id. — Generale Errico Merrone, direttore generale del Ministero della guerra — Dottor Giovanni Cigliana, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, **n. 49**;

Ritenuta la opportunità di disciplinare il commercio dei formaggi a pasta molle;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal giorno 10 marzo 1918 è vietata la fabbricazione di qualsiasi formaggio a pasta molle con qualunque denominazione designato, ad eccezione del formaggio gorgonzola e del formaggio stracchino quartirolo stagionato, nelle provincie del Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Art. 2.

Con effetto dal giorno 10 marzo 1918 è ordinata per conto del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi la requisizione generale del formaggio gorgonzola e dello stracchino quartirolo stagionato che si producono nelle provincie del Piemonte, Lombardia ed Emilia.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro, produttori e commercianti, che detengono complessivamente quantità superiori a 5 quintali di tali tipi di formaggio non potranno disporne senza autorizzazione del C. G. A. C. e per esso del commissario governativo del Consorzio di cui all'articolo 6. A tal fine essi entro il 1° marzo 1918 dovranno farne denuncia allo stesso commissario governativo, indicando il numero delle forme possedute e il peso approssimativo.

Art. 3.

Il C. G. A. C. si varrà, per la raccolta, la stagionatura e la distribuzione di tali formaggi dell'organizzazione commerciale esistente. A tal fine è costituito un Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio dei formaggi stracchini. Esso avrà sede in Milano e sarà posto sotto il diretto controllo del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi. Tutti gli impianti e i magazzini dei consorziati si intendono requisiti e messi a disposizione del Commissariato stesso per gli scopi del presente decreto.

Art. 4.

Del Consorzio obbligatorio faranno parte tutti coloro che al 31 dicembre 1916 esercitavano la stagionatura e il commercio all'ingrosso dei tipi di formaggio sopra indicati, nonchè le Cooperative fra produttori e le istituzioni di consumo costituite con organizzazione tecnica per la stagionatura e la vendita alla data del presente decreto.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto le persone od enti che hanno i requisiti di cui al precedente comma, dovranno far pervenire la relativa dichiarazione possibilmente documentata all'indirizzo del commissario governativo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio dei formaggi stracchini con sede in Milano.

L'ammissione al Consorzio sarà fatta dallo stesso Commissario governativo dopo l'accertamento dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. Contro la esclusione dal consorzio potrà essere prodotto reclamo entro otto giorni dalla notifica del provvedimento al C. G. A. C. che deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Le norme per il funzionamento del Consorzio e pel conseguimento degli scopi che esso si propone saranno contenute in uno statuto-regolamento proposto dal commissario governativo del Consorzio ed approvato dal commissario G. A. C.

Art. 6.

Il Consorzio obbligatorio sarà posto sotto la vigilanza e il controllo di un commissario governativo nominato dal commissario G. A. C. Inoltre uno speciale Comitato di vigilanza composto di tre persone scelte dal commissario G. A. C. eserciterà sul Consorzio una funzione generale di sindacato, farà le opportune proposte in ordine al miglior funzionamento del Consorzio ed avrà tutte quelle particolari attribuzioni che gli saranno demandate dal commissario G. A. C.

Art. 7.

A datare dal giorno 10 marzo 1918 tutto il formaggio gorgonzola e stracchino quartirolo che si produce nelle Provincie di cui sopra dovrà essere messo a disposizione del commissario G. A. C. e per esso dal Consorzio costituito a norma del presente decreto che lo raccoglierà e lo distribuirà per mezzo dei propri consorziati secondo le disposizioni che saranno date dal commissario governativo del Consorzio.

Art. 8.

Per la determinazione dei quantitativi di latte lavorato dai produttori di formaggio di cui sopra varranno le denuncie già da essi fatte agli effetti della produzione del burro. Per altro entro sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto ogni produttore, a mezzo del sindaco del Comune ove esiste il caseificio, dovrà far pervenire al commissario governativo del Consorzio del commercio degli stracchini con sede in Milano, in piego raccomandato, la denuncia del quantitativo giornaliero di gorgonzola o di stracchino quartirolo da esso prodotto.

Appena ricevuta tale dichiarazione il commissario governativo notificherà ad ogni singolo produttore la ditta o l'ente consorziato al quale egli dovrà continuativamente cedere il formaggio di sua produzione. All'atto della denuncia di cui sopra ogni produttore potrà indicare la ditta o l'ente al quale per le precedenti relazioni commerciali preferisca consegnare la merce. Tale designazione sarà possibilmente accolta qualora non ostino ragioni relative alla ripartizione generale della merce.

Se non perverrà al denunciante l'ordine di consegnare ad una ditta od ente diversi da quelli indicati a norma del capoverso precedente si intenderà accettata l'indicazione stessa e il produttore avrà l'ordine di cedere il formaggio alla ditta o ente da lui stesso designato fino a contraria disposizione del commissario governativo.

Art. 9.

Il commissario governativo del Consorzio determinerà la quantità complessiva del formaggio che in rapporto alla produzione il produttore potrà destinare ai bisogni della sua famiglia ed ai dipendenti e alle somministrazioni di uso da farsi ai portatori del latte, al proprietario del casello e simili.

Art. 10.

Posteriormente alla dichiarazione di cui all'art. 8 ogni produttore dovrà quindicinalmente denunziare al commissario governativo del Consorzio la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello e il quantitativo di formaggio ricavato.

Art. 11.

Fino a quando non intervengano variazioni nei prezzi di calmiere i prezzi di cessione di gorgonzola fresco dai produttori ai consorziati è di L. 260 al quintale e i prezzi di vendita del gorgonzola maturo da parte dei consorziati è di L. 345 al quintale per merce franca vagone stazione partenza imballaggio compreso. Detti prezzi si intenderanno riferiti a merce fresca che abbia almeno 20 giorni di fabbricazione e a merce matura che abbia almeno tre mesi di stagionatura.

Il prezzo del formaggio stracchino quartirolo fresco è fissato in L. 240 al quintale per merce avente almeno tre giorni di fabbricazione; il prezzo del prodotto maturo è fissato in L. 300 al quintale per merce avente la stagionatura di almeno un mese resa franca vagone stazione partenza imballaggio compreso.

Art. 12.

Il margine di differenza tra il prezzo di base che si corrisponde al produttore e il prezzo di vendita all'ingrosso dovrà essere dai consorziati tenuto a disposizione del Commissariato G. A. C. il quale periodicamente determinerà il compenso spettante ai consorziati in base alle proposte che saranno fatte dal Comitato di vigilanza di cui all'art. 6 dopo aver compiuta la opportuna valutazione delle spese ed indennizzi di ogni specie inerenti all'opera prestata dai consorziati. Determinato il compenso dovuto ai consorziati le somme residuali che risulteranno disponibili saranno erogate dal C. G. A. C. per scopi di interesse generale con particolare riguardo all'industria casearia.

Art. 13.

Qualunque disposizione che fosse stata presa da autorità locali in ordine al commercio e alla distribuzione del formaggio gorgonzola e stracchino quartirolo si intende revocata per effetto del presente decreto.

Art. 14.

Chiunque produttore o commerciante contravvenga alle disposizioni del presente decreto o dello statuto-regolamento pel funzionamento del Consorzio sarà punito a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Roma, 25 febbraio 1918.

Il commissario generale: CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

Titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato — il cui servizio venne assunto dal tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1918

44ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

42	462	793	1081	1614	1958	2318
107	500	872	1169	1638	2055	2537
390	632	897	1183	1716	2153	2692
426	662	989	1261	1893	2155	2739
461	707	1066	1356	1926	2307	2806

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1918, ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente a questa Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione dei titoli, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 46 a 92, per le annualità 1° gennaio 1919 al 1° gennaio 1965.

52ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 244 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

201	3781	7668	10091	13889	17102	20762
224	3842	7701	10108	13947	17132	20774
240	3854	7989	10137	13962	17215	20886
296	3877	8005	10150	14072	17226	20922
371	3935	8165	10414	14085	17473	20930
392	4090	8285	10503	14166	17558	21047
604	4127	8287	10528	14433	17627	21123
651	4254	8291	10534	14488	17644	21214
745	4398	8295	10617	14535	17681	21227
1138	4568	8417	10651	14717	17802	21236
1262	4736	8431	10737	14722	18293	21528
1272	4864	8510	10895	14744	18329	21621
1338	5187	8514	10970	14749	18530	21662
1448	5389	8608	10980	14802	18539	22090
1693	5590	8763	11098	14883	18759	22097
1697	5597	8916	11161	14916	18862	22105
1773	6066	8949	11163	14952	19233	22119
1781	6282	9013	11185	15004	19247	22211
1835	6312	9028	11267	15038	19255	22356
1871	6352	9090	11471	15137	19418	22518
2197	6413	9117	11502	15344	19475	22527
2227	6479	9170	11577	15379	19492	22642
2267	6622	9181	11617	15393	19498	22971
2286	6933	9340	11682	15572	19734	22984
2581	6936	9378	11899	15750	19937	23065
2790	7028	9394	12043	15772	20007	23094
2839	7283	9412	12446	16005	20161	23121
2907	7314	9459	12447	16211	20250	23445
3128	7386	9586	12575	16532	20264	23479
3204	7413	9619	12894	16657	20454	23497
3635	7415	9645	12954	16698	20457	23641
3661	7492	9827	13119	16835	20555	23707
3717	7494	9941	13766	16849	20579	23833
3769	7526	10031	13836	16933	20581	23998
3778	7566	10075	13887	17100	20588	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi dal 1° luglio 1918, e dal detto giorno incomincerà il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, contro restituzione dei titoli muniti delle cedole non maturate al pagamento, cioè quelle numero 112. Semestre 1° gennaio 1919, al numero 140 semestre 1° gennaio 1933:

nello Stato - mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle intendenze;

all'estero - direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

22ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare)

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5681	5869	6176	6284	6545	6689	6817
5696	5938	6198	6473	6569	6691	—
5833	5977	6228	6495	6670	6742	—

N. 31 titoli decupli di dieci azioni ciascuno

dal	7932	al	7941	dal	16792	al	16801
»	8152	»	8161	»	17102	»	17111
»	9402	»	9411	»	17452	»	17461
»	9572	»	9581	»	17712	»	17721
»	10152	»	10161	»	19822	»	19831
»	10582	»	10591	»	20012	»	20021
»	11062	»	11071	»	20082	»	20091
»	11132	»	11141	»	21862	»	21871
»	11622	»	11631	»	24212	»	24221
»	12202	»	12211	»	24512	»	24521
»	12742	»	12751	»	24732	»	24741
»	13122	»	13131	»	24902	»	24911
»	15412	»	15421	»	26732	»	26741
»	15492	»	15501	»	27472	»	27481
»	15892	»	15901	»	27512	»	27521
»	16642	»	16651				

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1° luglio 1918, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che verranno emessi da questa Direzione generale contro restituzione dei titoli, accompagnati da regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 29 gennaio 1918.

Per il direttore capo divisione: SPAGNOLO.

Per il direttore generale: DIMA.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 16 agosto 1917:

Genitori.

Naccari Felice di Luigi, soldato, L. 630 – Castelletti Giuseppe di Alfonso, id., L. 630 — Pirero Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Aldrovandi Raffaele di Giuseppe, id., L. 630 — Zardi Giacomo di Francesco, id, L. 630 — Zatta Domenico di Lorenzo, capor., L. 840 — Cataldi Domenica di Menichelli Albino, soldato, L. 630 — Gambarelli Luigi di Oreste, id., L. 630 — Giordani Marco di Erminio, id., L. 630 — Cordovado Luigi di Alfonso, id., L. 630 — Crescenzi Francesca di Perozzi Giuseppe, id., L. 630 — Cosentina Luigi di Francesco, id., L. 630 — Dalverde Benvenuto di Giovanni, id., L. 630 — Giunta Orazio di Salvatore, id., L. 630 — Giovanrosa Carlo di Loreto, id., L. 630 — Taboni Giuseppe di Giuseppe, id., L. 420 — Profeti Maria di Orlandini Flaminio, id., L. 630 — Ciaccia Florindo di Oliviero, id., L. 630 — Parenti Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Zucchetti Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630.

Amadei Giuseppe di Luigi, soldato, L. 630 — Fornaciari Luciano di Guglielmo, caporal maggiore, L. 840 — Gargano Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Aimaro Angelo di Ermenegildo, id., L. 630 — Caprari Fioravante di Mario, id., L. 630 — Feut Pasquale di Carlo, id, L. 630 — Procuranti Luciano di Evaristo, caporal maggiore, L. 840 — Parenti Alessandro di Archimede, caporale, L. 840 — Frigo Sante di Gaetano, soldato, L. 630 — Ferri Giovanni di Antonio, id., L. 630 — D'Alessandro Raffaele di Giovanni, caporale, L. 840 — Ghirardi Giovanni di Angelo, soldato, L. 630.

Campidori Ottavia di Giambotti Michele, soldato, L. 630 — Costa Stefano di Domenico, id., L. 630 — Garini Maria di Barbieri Angelo, id., L. 630 — Giusti Michelangelo di Alfredo, id., L. 630 — Cattelau Angela di Ronchese Vittorio, id., L. 630 — Perreca Domenico di Antonio, id., L. 630 — Lorelli Francesco di Luigi, id, L. 630 — Alberti Giuseppe di Isidoro, id., L. 630 — Giannetti Achille di Paradiso, id., L. 630 — Cassi Antonio di Angelo, id., L. 630.

De Bortoli Maria di De Pizzol Isidoro, soldato, L. 630 — Castellini Giuditta di Gatti Giuseppe, id., L. 630 — Longoni Martino di Luigi, id., L. 210 — Ardizzoia Annunziata di Airaghi Carlo, id., L. 630 — Quaini Carlo di Iseo Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Cimino Cirino di Antonino, soldato, L. 630 — Quatrini Luigi di Marino, id., L. 630 — Bosisio Giuseppa di Bianchi Carlo, id, L. 630 — Aggravi Giuseppe di Giustino, id., L. 630 — Conti Maria di Paragatti Cesare, id., L. 630 — Caroni Domenico di Giovanni, id., L. 630 — Anello Teodoro di Domenico, id., L. 630 — Fran Basilio di Angelo, id., L. 630 — Chiancone Nunzio di Oronzo, id., L. 630 — Sarcuni Rosa di Chiancone Oronzo, id., L. 630.

Cascarano Raffaele di Giordano, soldato, L. 630 — Cherubini Giuseppe di Bernardino, id., L. 630 — De Luca Maria di Bruno Vincenzo, id., L. 630 — Guidi Celeste di Mazzoni Girolamo, caporal maggiore, L. 840 — Boncompagni Giuseppe di Luigi, soldato, L. 630 — Fuligni Alessandro di Ettore, id., L. 630 — Artesani Francesco di Angelo, id., L. 630.

Orfani.

Conficoni Iolanda di Marco, soldato, L. 315 — Pelliconi Elena di Gaspare, id., L. 630 — Cencio Cesare di Luigi, id., L. 420 — Ceccaroni Rosa di Salvatore, id., L. 680 — Ceravolo Bruno di Francesco, id., L. [illegible]0.

Riprese in esame.

Steffanoni Ida Pierina di Ferrini Fermo, caporale, L. 210.

Regia marina.

Palmieri Giovanni di Giuseppe, marinaio, L. 630 — Abbatepaolo Francesco di Giovanni, cannoniere scelto, L. 630 — Vitali Teresa di Balzarotti Giuseppe, id., L. 630.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 26 febbraio 1918, da valere per il giorno 27 febbraio 1918:

Franchi	152.76	Dollari	8.72 1/2
Lire sterline	41.58 1/2	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	194 99	Cambio oro lire	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 26 febbraio 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	77 86
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	75 —
Rendita 3,00 % lordo	56 —
Prestito 5 % netto	89 47 1/2
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	80 20
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 20
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 40
Obbligazioni 3 % netto redimibili	350 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	296 55
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	426 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	457 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	335 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	298 75
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 37
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	401 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	463 94
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	485 41
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	499 50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	478 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	487 75
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	502 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	471 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	502 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	472 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del **Prestito** nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 **netto;**

emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s' intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 febbraio 1918* (Bollettino di guerra n. 1008).

Nel settore Pòsina-Astico un insolito movimento in qualche tratto delle trincee avversarie richiamò efficaci raffiche delle nostre batterie. In regione di Monte Asolone nostre pattuglie misero in allarme l'avversario e provocarono lunga e innocua reazione di fuoco. Nella Valle di Seren una colonna nemica in marcia, sorpresa dal tiro delle nostre artiglierie, subì perdite e fu obbligata a disperdersi.

Sulla rimanente fronte l'attività combattiva si mantenne assai moderata.

Diaz.

Settori esteri.

Nessun fatto d'arme importante è segnalato da tutti i settori del teatro della guerra.

Le squadriglie da bombardamento notturno inglesi hanno esplicato una grande attività durante la notte del 25 corrente lanciando oltre 1600 bombe su parecchi obbiet ivi ed in particolare sugli aerodromi a sud di Gand e ad ovest di Tournai, nonchè su altri aerodromi in vicinanza di Courtrai.

Esse bombardarono pure violentemente campi di riposo nemici attorno a Douai e ad ovest di Saint-Quentin con oltre 300 bombe.

Sulle prossime azioni militari tedesche nel settere occidentale, il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* dal fronte francese telegrafa in data 25 corrente:

Siccome la stagione si avanza e l'attesa offensiva tedesca diventa sempre più evidente, è confortante sapere che i francesi sono pronti in tutti i settori del fronte per tener testa al colpo in qualunque punto possa esser portato.

Dietro il fronte francese come dietro le linee britanniche l'inverno è stato un periodo di preparativi metodici e silenziosi. Chilometri innumerevoli di trincee sono stati scavati; le vie di comunicazione sono state migliorate; un nuovo e mostruoso labirinto di reticolati è come uscito dalla terra in ogni punto del terreno per dove l'avanzata tedesca dovrebbe passare. L'artiglieria e i depositi di munizioni sono pronti ed in una quantità tale che i tedeschi non avrebbero mai potuto credere possibile; ma la migliore e più forte difesa è costituita dall'indomabile morale delle truppe francesi, che sono pronte a ricevere l'attacco come sono state sempre pronte e meglio preparate di quanto siano mai state.

Informano da Washington che i primi aeroplani da battaglia fabbricati in America sono partiti per i campi di battaglia europei. Ciò è stato annunciato ieri dal segretario di Stato per la guerra, Baker.

Le consegne furono in origine progettate per luglio e sono eseguite più mesi prima dell'epoca prevista dal capitolato.

La media durata di un aereoplano è di due mesi e la costante produzione di tali apparecchi è una necessità essenziale.

Nella costruzione delle sue armi aeree l'America sta facendo uso vantaggioso delle scoperte aeronautiche e dei progressi ottenuti nelle attuali condizioni di guerra in Europa.

Le rivelazioni del segretario per la guerra offrono una viva immagine della grandezza dei progetti e della produzione dell'America quanto ai mezzi aerei.

In quanto alla guerra sottomarina, si ha dalla stessa fonte ch'essa va decrescendo di giorno in giorno e che la situazione promette di diventare costantemente più favorevole agli alleati.

La curva decrescente del tonnellaggio oceanico disponibile per l'America e gli Alleati raggiunse il punto più basso intorno al 1° febbraio, in seguito agli affondamenti da parte dei sottomarini. Tale curva, però, risale adesso e le autorità governative prevedono una costante ascesa, grazie all'aumento nella produzione di nuove navi ed alla diminuzione del tonnellaggio distrutto.

Il mutamento della curva verso l'ascesa giunge varie settimane prima di quanto i tecnici calcolavano. Ciò si deve alla straordinaria intensità di costruzioni, che sono più rapide di quanto si era previsto, ed anche al progresso dei negoziati per l'uso delle navi neutrali su rotte non pericolose, lasciando così libere altre navi per i viaggi nella zona di guerra.

Si credeva che il punto più basso sarebbe stato toccato il 1° marzo; ma la curva è risalita nelle tre ultime settimane. Per di più i nuovi regolamenti delle importazioni, che sono applicati col 16 febbraio, contribuiranno a liberare molto tonnellaggio nelle prossime settimane e nei venturi mesi.

Il progetto degli Stati Uniti di costruire 4.000.000 di tonnellate di navi in quest'anno progredisce favorevolmente. Inoltre 2.500.000 tonnellate di navi a vela americane sono state recentemente destinate al traffico costiero, lasciando liberi molti vapori precedentemente usati in ciò.

Telegrafano da Londra che, presiedendo una colazione offerta ieri al cancelliere dello Scacchiere, Bonar Law, all'Aldwych Club, lord Northcliffe ha detto di non aver mai avuto più fiducia di oggi nel risultato della guerra. Non abbiamo più alcun timore.

Bonar Law parlando dello sforzo finanziario fatto dalla Gran Bretagna, ha detto: Avevo sperato che l'ultimo prestito fosse in realtà, come era stato chiamato, il « Prestito della vittoria ». Senza il crollo della Russia, ciò sarebbe avvenuto. La guerra è ora in uno stadio, nel quale la fine si otterrà non con uno sforzo improvviso, ma mercè la potenza latente che si trova nei cuori dei paesi.

Parlando dell'aspetto futuro della guerra, ha detto: Un rude sentiero ci si presenta. Questa è la guerra delle nazioni e i risultati dipenderanno tanto da ciò che viene compiuto da coloro che si trovano nelle loro case, quanto da quello che è compiuto dai marinai e dai soldati.

Bonar Law ha concluso: Ciò che è avvenuto in Russia mostra ciò che valgono le belle frasi contro la forza brutale. Trotzki ha detto: « Il ginocchio della Germania si trova sul petto della Russia ». Ma piaccia a Dio che mai il ginocchio della Germania abbia a trovarsi sul nostro petto. I recenti avvenimenti mostrano che gli scopi di guerra della Germania sono ancora oggi gli scopi coi quali è entrata nella guerra; scopi di cui non si potrà impedire l'attuazione che col battere la Germania. Tutti i discorsi di pace, oggi, non sono che schiuma alla superficie delle acque.

I giornali parigini hanno da Bilbao che un sottomarino ha affondato la nave *Neguri*. L'equipaggio è sbarcato all'isola del Ferro.

Maggiori notizie sulle guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nulla da segnalare, salvo che nella regione di Beaumont e sulla riva destra della Mosa la lotta di artiglieria fu abbastanza viva verso la fine della notte.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Notevole attività delle opposte artiglierie a nord del Chemin des Dames e sulle due rive della Mosa, specialmente nei settori di quota 304, del Morthomme, di Beaumont e delle Chambrettes, ove le nostre batterie hanno violentemente controbattuto l'artiglieria nemica. Nessuna azione di fanteria. Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

LONDRA, 26. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Stanotte il nemico ha tentato un'incursione contro una nostra trincea a sud della strada Arras-Cambrai. È stato respinto dal nostro fuoco di fucileria.

Niente altro di particolarmente interessante a segnalare.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Nulla di speciale da segnalare eccetto attività dell'artiglieria tedesca in varii punti e specialmente in vicinanza di Flesquières ed a nord-est di Ypres.

PARIGI, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 26 corrente, dice:

Qualche azione dell'artiglieria sul fronte del lago di Doiran e ad ovest del Vardar. Giornata calma sul rimanente del fronte.

Per il Prestito nazionale

Allo scopo di agevolare le sottoscrizioni al 5° Prestito nazionale il ministro del tesoro ha consentito che durante il periodo della sottoscrizione i depositi provvisori in contanti effettuati presso le sezioni di R. tesoreria possano, a domanda dei depositanti, essere investiti in titoli del nuovo prestito da rimanere in deposito con gli stessi vincoli del contante.

In tal modo si dà la possibilità, anche a coloro che hanno somme vincolate, di compiere il proprio dovere, sottoscrivendo al prestito e di ottenere un vantaggio non trascurabile rendendo fruttiferi i capitali depositati.

CRONACA ITALIANA

Per i profughi di guerra. — L'Alto commissariato per i profughi di guerra ha emanato istruzioni ai prefetti e ai patronati a tenore delle quali la condizione di impiegato, insegnante o salariato alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di altre Opere pie, enti o servizi pubblici (ferrovie secondarie, ecc.), non toglie il diritto alla corresponsione del sussidio come profugo di guerra quando l'impiegato o salariato versi in istato di bisogno.

Per quello che riguarda l'accertamento delle condizioni di bisogno di questi impiegati o salariati, valgono le norme stabilite per gli altri profughi.

Le musiche degli alleati a Roma. — Continuano le manifestazioni più cordiali di ospitalità ai componenti le musiche delle nazioni alleate. Ieri mattina nella caserma dei RR. carabinieri ai Prati di Castello, venne offerto in loro onore un ricevimento. Parlarono inneggiando alla unione delle forze dell'Intesa contro la barbarie il colonnello Maggiora Vergano, S. E. Gallenga e risposero ringraziando mister Douglas per gli inglesi, il capitano Bolay per i francesi e il maggiore Canoli per gli americani.

La festa geniale riuscì graditissima agli ospiti.

Necrologio. — In seguito a violenta polmonite decedeva ieri sera, alle 21.25, in Roma l'on. prof. Pietro Blaserna, vice-presidente del Senato.

Fulgido raggio di scienza, il Blaserna era una delle più eminenti figure del mondo universitario italiano, nel quale pure rappresentava l'Italia irredenta.

Era nato a Fiumicello presso Aquileia il 29 febbraio 1836. Appassionato, fin da giovanetto, per le scienze fisiche, iniziò i suoi studi a Gorizia continuandoli a Vienna e a Parigi. Tenne cattedra, dapprima a Firenze, poscia a Palermo e quindi a Roma ove oltre allo insegnamento della fisica sperimentale fondò e diresse l'Istituto fisico, vanto dell'ateneo romano. Era membro dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia delle scienze, e vice-presidente del Consiglio dell'Ordine civile di Savoja.

Anima austera e pur mite fu sempre amatissimo dalla gioventù studiosa dell'Ateneo romano, verso la quale aveva cordialità paterne.

Nominato nel dicembre 1890 senatore del Regno ne fu assiduo ai lavori, partecipando a numerose Commissioni e, poi, coprendovi la carica di vice presidente.

Scienziato profondo eppur geniale nella severità della scienza, lascia numerosi lavori, altamente apprezzati anche all'estero.

Domani avranno luogo le onoranze funebri. La salma lagrimata venne esposta nella giornata al pubblico nella sala della scuola pratica di fisica dall'estinto fondata.

Per gli orfani di guerra. — Il presidente della Cassa di risparmio di Torino ha partecipato al sindaco, conte sen. Frola, che il Consiglio d'amministrazione ha deliberato un concorso di mezzo milione in un titolo di rendita di L. 25.000 annue a quell'Istituto nazionale che si fonderà in Torino per raccoglierVi ed educarvi orfani di guerra.

Al sindaco pervenne pure notizia, da Roma, che la Fondazione nazionale industriale per gli orfani di guerra ha votato pure a favore dell'Istituto suddetto un primo concorso di L. 100.000.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

NEW YORK, 25. — L'*Associated Press* ha da San José de Costarica: Disordini rivoluzionari scoppiati in varie parti della Costarica sono stati dominati, e l'ordine è stato completamente ristabilito.

TOKIO, 23 (ufficiale). — L'ambasciatore giapponese Inchida e il personale dell'Ambasciata hanno lasciato oggi Pietrogrado.

CORFU', 25. — Si è aperta la 69ª sessione ordinaria della Scupstina.

Sono state annunciate le dimissioni del presidente Andra Nicolis, a causa di malattia, e del primo vice-presidente Milovan Lazarevic, entrambe accettate.

Su proposta del secondo vice-presidente Bratchianats furono inviati saluti all'esercito serbo ed agli eserciti alleati, tra calde acclamazioni.

La Scupstina iniziò poi i suoi lavori, coll'esame del progetto per l'annullamento delle espropriazioni e vendite di immobili e le transazioni ipotecarie effettuate durante l'occupazione del nemico e del progetto di legge per i soccorsi alle popolazioni dei paesi occupati.

PIETROGRADO, 26. — In risposta al radiotelegramma di Krilenko che accetta la pace conclusa dal Governo massimalista, l'alto Comando tedesco ha fatto conoscere per radiotelegramma che i movimenti delle truppe tedesche continueranno per proteggere la Finlandia, l'Estonia, la Livonia e le condizioni di pace con l'Ucraina.

WASHINGTON, 26. — Il presidente Wilson ha firmato un decreto che autorizza la costruzione di un'officina attivata da forza motrice idraulica la quale fa parte di un progetto che implica la spesa di sessanta milioni di dollari, destinata alla produzione dell'azoto, vista la necessità di esso per le officine delle munizioni e per le materie fertilizzanti.

JASSY, 26. — Il presidente del Consiglio generale Averescu è tornato ieri mattina a Jassy. La conferenza che egli ha avuto coi rappresentanti degli Imperi centrali è stata fin dal primo momento interrotta senza che le questioni siano state esaminate a fondo, poichè Kuehlmann e Czernin hanno dovuto partire improvvisamente per Brest Litovsk.

ZURIGO, 26. — Si ha da Monaco: Le *Muenchener Neueste Nachrichten* hanno da Dresda che sono in corso negoziati col Consiglio federale per assegnare la corona di Lituania al secondogenito del Re di Sassonia.

Si ha da Vienna: L'imperatore Carlo ha ricevuto in questi giorni Wekerle, Tisza e Andrassy che hanno perorato a favore di una correzione dei confini della Transilvania a danno della Romenia. L'Imperatore ha aderito. Wekerle si reca oggi a Bukarest.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.